

# Organo di controllo anche per associazioni medio-piccole

Organo di controllo per tutte le fondazioni e anche per associazioni medio-piccole, revisione legale solo per i grandi enti. Sono in estrema sintesi le nuove regole per gli enti che decideranno di entrare nel terzo settore e che dovranno essere inserite nei nuovi statuti. Nelle associazioni, riconosciute o meno, l' art. 30 prevede che un organo di controllo, anche monocratico, dovrà essere nominato in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti dimensionali: totale attivo dello stato patrimoniale 110 mila euro; ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate 220 mila euro e dipendenti occupati in media durante l' esercizio 5 unità. Per ciò che riguarda la decorrenza di detti limiti la legge tace. La Fondazione nazionale commercialisti (con documento aprile 2018) ritiene che essi vadano valutati a partire dall' anno successivo alla entrata in vigore della legge, quindi in relazione agli esercizi 2018 e 2019. Ne consegue che le prime nomine dell' organo di controllo per gli Ets arriverebbero nel 2020. La nomina dell' organo di controllo è, inoltre, obbligatoriamente richiesta in tutte quelle associazioni che abbiano costituito uno o più patrimoni separati, destinati ad uno specifico affare ai sensi dell' art. 2447-bis c.c. L' organo di controllo dovrà essere costituito da un professionista di area economico legale se l' organo è unipersonale, da almeno un professionista con le anzidette caratteristiche se pluripersonale. L' organo di controllo sarà delegato a vigilare sull' osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso, in relazione alle particolari funzioni delegate agli enti, eserciterà anche un monitoraggio dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali dello stesso con particolare riferimento al rispetto delle attività esercitate, alle regole per la raccolta fondi e alla destinazione del patrimonio (artt. 5, 6, 7 e 8). Esso, inoltre, attesta nei casi in cui l' ente sia tenuto alla redazione del bilancio sociale che esso sia redatto in



conformità alle previsioni dell' art. 14. Il decreto correttivo ha poi previsto che qualora all' organo di controllo interno fosse delegata anche la revisione legale dei conti questo dovrà essere costituito integralmente da revisori legali (e non come precedentemente previsto da almeno un revisore legale). Infine, tutti gli enti che superassero i parametri dimensionali dell' art. 31 (totale attivo dello stato patrimoniale 1.100.000 euro; ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate 2.200.000 euro e dipendenti occupati in media durante l' esercizio 12 unità), saranno tenuti a sottoporre il proprio bilancio a revisione legale dei conti, demandando la stessa a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione (art. 31, comma 1). Anche in questo caso la Fondazione nazionale commercialisti ritiene che i periodi di osservazione siano gli esercizi 2018 e 2019. Essendo la nomina sia dell' organo di controllo che del revisore espressamente previste dalla legge e quindi obbligatorie per tutti gli enti del terzo settore, e quindi da leggersi quali «disposizioni inderogabili», ai sensi del novellato art. 101 del Cts le clausole statutarie che ne prevedono la relativa nomina ed i conseguenti compiti, potranno essere inserite nei relativi statuti con le maggioranze proprie dell' assemblea ordinaria.